

Allegato 1 al protocollo d'intesa ANCI-Consulta nazionale dei CAF
schema di convenzione Comune-CAF

“BONUS TARIFFA SOCIALE”

Richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica e gas sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007, e del bonus sociale idrico per la fornitura di acqua, ai sensi del d.p.C.M. 13 ottobre 2016, in favore di utenti domestici economicamente disagiati.

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno....(.....) del mese di _____ in Acquasanta Terme,
tra

Il **Comune di ACQUASANTA TERME** di seguito denominato Comune, rappresentato dal Resp.le del Servizio Politiche Sociali Dott. Pietro Fiscaletti, nato in Ascoli Piceno (AP) il 03/03/1969 ed ivi residente in Via T. Mamiani n. 45, cod. fisc. FSCPTR69C03A462I

e

Il _____, p.iva _____, iscrizione all'albo n° _____ con sede a _____ in seguito denominato semplicemente CAF, rappresentata dal Sig./Sig.ra _____ in qualità di persona delegata dal CAF CNA di _____

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che l'art. 46 del D.L. 248 del 31.12.2007 e successivo decreto interministeriale hanno previsto l'estensione al settore gas delle relative agevolazioni;
- che con d.P.C.M. 13 ottobre 2016 è istituito il bonus sociale per la fornitura di acqua agli utenti domestici residenti in condizione di disagio economico sociale;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare l'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il Decreto del Ministero per lo Sviluppo economico del 29/12/2016 ha rideterminato dall' 01.01.2017 il valore I.S.E.E. per l'accesso al bonus energia e gas;

- che il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.4 comma terzo D.Lgs. 31 marzo 1998 n.109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni, ai sensi dell'art.3 comma secondo D.P.C.M. 18 maggio 2001 e dell'art. 18 comma quarto D.M. 21 dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (Indicatore della Situazione Economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che a partire dal 01.07.2018 chi ha i requisiti per il bonus elettrico e/o gas potrà richiedere anche il bonus per la fornitura idrica;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 **(servizio ISEE)**

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- **nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;**
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale per forniture di energia elettrica, gas naturale e idriche)

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- ✓ Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione
- ✓ Verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off line;
- ✓ Fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- ✓ Rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda (allegato A);

Art. 3

(Compiti del comune)

Il Comune si impegna a:

- ✓ **diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione e l'elenco;**
- ✓ **informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.**

Art. 4

(Adempimenti CAF)

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati relativi al "Bonus Energia", al "Bonus gas" e al "Bonus Idrico" relativamente ai servizi di:

- ✓ Assistenza nella compilazione e raccolta del bonus energia elettrica;
- ✓ Assistenza nella compilazione e raccolta del bonus gas;
- ✓ Assistenza nella compilazione e raccolta del bonus idrico.

Art. 5

(Conservazione dei dati)

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

(Obblighi di comunicazione e riservatezza)

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del Regolamento Europeo sulla privacy (DPGR) 2016/679.

Art. 7
(Obblighi assicurativi)

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di ACQUASANTA TERME rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8
(Compenso)

I servizi oggetto della presente convenzione vengono resi dal CAF al Comune a titolo gratuito. A tal fine, considerando l'assistenza/consulenza, la stampa/consegna della modulistica, la trasmissione telematica, l'archiviazione, la stipula di apposita copertura assicurativa ecc., non c'è compenso per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Art. 9
(Obbligo verso gli utenti)

I CAF si obbligano a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10
(Durata)

La presente convenzione decorre da due anni a partire dalla stipulazione, eventualmente prorogabile.

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

COMUNE DI ACQUASANTA TERME
Il Resp.le del Servizio Politiche Sociali
Dott. Pietro Fiscaletti

Per il CAAF
